

Decreto-legge del 06/12/2011 n. 201 -

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 - supplemento ordinario

Articolo 1

Art. 1 Aiuto alla crescita economica (Ace)(6)

Articolo 1 -

Art. 1 Aiuto alla crescita economica (Ace)(6)

In vigore dal 24/06/2017

Modificato da: Legge del 21/06/2017 n. 96 Allegato

1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo. Per le società e gli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.(5)

2-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'art. 1, comma 550, lett. b) legge 11 dicembre 2016 n. 232).

3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e all'1,6 per cento.

4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi ovvero si può fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.(2)

5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione:(5)

- a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
- b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
- c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

6-bis. Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle

partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. (3)

7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.(1)

8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto(1). Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica. Il contribuente può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'**articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 212 del 2000**, recante lo Statuto dei diritti del contribuente al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalità antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano duplicazioni del beneficio di cui al presente articolo. Il contribuente che intende fruire del beneficio ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

(1) Vedasi il **decreto 14 marzo 2012**.

(2) La disposizione di cui al comma 4, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

(3) Comma aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'**art. 1, comma 550, lett. d) legge 11 dicembre 2016 n. 232**. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi il successivo **comma 551 del citato art. 1 legge n. 232 del 2016**. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'**art. 7, comma 1, lett. b) decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50** a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016.

(4) Comma così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'**art. 1, comma 550, lett. e) legge 11 dicembre 2016 n. 232**. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi i successivi **commi 551 e 552** del citato **art. 1 legge n. 232 del 2016**.

(5) Comma così modificato dall'**art. 7, comma 1, lett. a) decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50** a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016.

(6) Il presente articolo risulta abrogato dal 01/01/2019 tuttavia l'**art.1 comma 287 della legge n. 160 del 27/12/2019** ha abrogato l'**art. 1 comma 1080 della L. n. 145 del 30/12/2018** che abrogava il presente articolo che continua ad applicarsi come previsto dalla lettera b della L. 160 suddetta.

[Torna al sommario](#)